

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c con istanza ex art. 700 c.p.c.

per

la Prof.ssa **RAFFAELLA ARCIERI** nata a Potenza il 10/12/1974 ed ivi residente in Via Poggio d'Oro, 106 (ex C. da Dragonara, 24) C. F. RCR RFL 74T50 G942G, rappresentata e difesa dall' avv. Michele Napoli (C.F.: NPL MHL 70C29 G942E) del foro di Potenza, giusta mandato a margine del presente atto, con domicilio eletto presso lo studio legale dello stesso Avv. Michele Napoli in Potenza, alla Via Appia n. 21, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c, di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0971/24125 e/o indirizzo di posta elettronica certificata avv.mnapoli@pecstudio.it;

ricorrente

contro


il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro-tempore,
l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore

resistenti

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e partecipanti alle cosiddette fasi B e C di cui al comma 98 dell'art. 1 della Legge 107/2015 nonché partecipanti alla mobilità straordinaria prevista per l'anno scolastico 2016-2017 con Ordinanza Ministeriale del 8.4.2016, n. 241.

PREMESSO



Avv. Michele Napoli

Nomino e costituisco l'Avv. Michele Napoli, C.F.: NPLMHL70C29G942E, con studio legale ubicato in Potenza (PZ), alla Via Appia n. 21, mio procuratore speciale e difensore nella presente controversia ed in ogni sua fase e grado, sia di cognizione sia di esecuzione, conferendogli, all'uopo, le più ampie facoltà di legge incluse quelle di transigere la lite, quietanzare, ritirare eventualmente assegni per suo conto, proporre e presentare reclami, farsi affiancare o sostituire da persona di fiducia ritenute utili allo scopo i cui compensi rimarranno a carico del mandante, ritenendo per rato e confermato il suo operato, chiamare terzi in causa, promuovere azione esecutiva, nominare altri procuratori, conciliare, spiegare domande riconvenzionali, redigere e notificare atto di precetto, riassumere, fare atto di appello, integrare il contraddittorio, rinunciare all'azione e al diritto, revocando ogni mandato recedente.
Eleggo domicilio come in atti.
Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 169/2003.
Autorizzo il trattamento dei dati.

Potenza, il 31/05/2016

Raffaella Arcieri

E' autentica

La ricorrente, dal 2007, è risultata inserita nelle cosiddette graduatorie ad esaurimento della provincia di Potenza, nelle classi di concorso di seguito indicate.

In virtù dell'inserimento nelle suddette graduatorie ha potuto partecipare al Piano Straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, previsto dal comma 95 dell'art. 1 della Legge 13.7.2015 n. 107.

Tale piano straordinario di assunzioni, però, è stato eseguito secondo le fasi descritte nel successivo comma 98 (fasi "B" e "C"), che hanno dato dei risultati assurdi e paradossali.

Infatti, la gestione delle fasi "B" e "C" previste in detto comma è stata svolta in maniera separata e non simultanea, consentendo in modo illegittimo di favorire, attraverso la seconda fase (la "C"), docenti con minore punteggio in graduatoria, a tutto svantaggio di coloro che li precedevano con punteggio di gran lunga superiore, cosiddetti posti comuni, cioè sulle discipline.

L'effetto perverso è che docenti con diverse abilitazioni e collocati ai vertici delle graduatorie, o comunque in posizione migliore, sono stati, con la fase "B" svoltasi per prima, catapultati sul sostegno in posti distanti dal luogo di residenza.

Nella successiva fase "C", relativa al potenziamento, una volta liberatisi dei colleghi che li precedevano, i docenti che hanno partecipato a tale fase hanno potuto scegliere e si sono visti assegnare posti nella provincia di residenza, peraltro perfino sulla cattedra di merito.

Tale meccanismo è stato possibile poiché nella fase "B" la procedura informatica è stata gestita attraverso un algoritmo che teneva conto della graduatoria e della posizione di ciascun docente a livello nazionale, con evidenti riflessi negativi.

Nella successiva fase "C", invece, la procedura ha utilizzato un algoritmo che teneva conto della posizione in ciascuna graduatoria provinciale.

La conseguenza è che la ricorrente, come altre per la verità, sul piano nazionale è risultata perdente sui posti a cattedra ed è stata utilizzata sul sostegno, senza che peraltro le fosse stata data la possibilità di non indicare, nella domanda, tale ultimo tipo di utilizzo.

La circostanza risulta evidente dai dati di seguito riportati.

GRADUATORIE IN CUI E' PRESENTE LA RICORRENTE

CLASSE DI CONCORSO A050 (materie letterarie italiano e storia, scuola secondaria di secondo grado) POSIZIONE 8 PUNTEGGIO 159

(n.b. la posizione reale è 6 perché colleghe posizionate al primo e secondo posto sono entrate di ruolo con la fase O e A del piano assunzionale della L. 107/2015);

Nella fase C sono state assunte 10 colleghe con i seguenti punteggi: 168, 159, 132, 123, 114, 94, 84, 75 e 68. Una collega aveva punteggio pari alla ricorrente e ben otto punteggio ampiamente al di sotto;

CLASSE DI CONCORSO AD02 (sostegno area umanistica scuola superiore) POSIZIONE 26 PUNTEGGIO 159;

nella fase C c'è stata una sola assunzione di una collega che aveva 125 punti;

CLASSE DI CONCORSO A051 (materie letterarie, italiano e latino scuole superiori) POSIZIONE 32 PUNTEGGIO 40;

CLASSE DI CONCORSO A052 (materie letterarie, latino e greco scuole superiori) POSIZIONE 21 PUNTEGGIO 40;

CLASSE DI CONCORSO ADOO (sostegno scuola secondaria di primo grado) POSIZIONE 98 PUNTEGGIO 40 (Nelle graduatorie per l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato);

CLASSE DI CONCORSO AD00 (sostegno scuola secondaria di primo grado) POSIZIONE 99 PUNTEGGIO 40 (Nelle graduatorie per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato);

nella fase C erano disponibili 5 cattedre che non sono state assegnate per mancanza di candidati

CLASSE DI CONCORSO A043 (materie letterarie, italiano, storia e geografia, scuola secondaria di primo grado) POSIZIONE 53 PUNTEGGIO 40;

nella fase C è stata assegnata una cattedra ad un collega che aveva 20 punti in graduatoria (notevolmente inferiori rispetto ai 40 della ricorrente);

Occorre precisare che tutte le assunzioni (fase B e C) hanno avuto decorrenza giuridica 1° settembre 2015 e che i posti destinati alle nomine della fase C erano stati già predisposti prima del mese di settembre 2015. Quindi le operazioni potevano essere svolte in contemporanea.

Il Ministero non può giustificare la mancata scissione di queste fasi con il pretesto di aver voluto voler consentire, sin dai primi giorni di scuola, il regolare inizio delle lezioni con l'assegnazione di tutti i docenti alle proprie cattedre perché di fatto, con il differimento della presa di servizio, così non è stato.

Le conseguenze pregiudizievoli per la ricorrente sono state che l'8 settembre 2015 ha dovuto accettare la proposta di assunzione ed il 14 settembre 2015 si è vista assegnare la sede scuola: Istituto Petrocchi a Montelibretti (Roma). In questa comunicazione si specificava che la posizione occupata in graduatoria era 568. Il 27 ottobre 2015 è stato inoltrato il contratto a tempo indeterminato che è stato accettato l'11 novembre successivo.

Per effetto di tale illegittima procedura la ricorrente è stata dunque pretermessa dai posti sulle cattedre perché dirottata sul sostegno a tutto vantaggio di coloro che la seguivano nelle graduatorie.

A diversi effetti si sarebbe giunti laddove le fasi "B" e "C" fossero state unificate.

Tuttavia, poiché la ricorrente nel frattempo è riuscita ad ottenere un contratto a tempo determinato, attualmente presta servizio nell'ambito della Provincia di Potenza, precisamente presso l'Istituto comprensivo di Marsicovetere (PZ), per cui ha potuto rinviare, per quest'anno, lo svolgimento del servizio nella predetta sede di assegnazione. Tale contratto, però, avrà scadenza il 30 giugno 2016.

Occorre, però, immediatamente sottolineare che per effetto di tutti questi pregiudizi la ricorrente non potrà partecipare a pieno titolo al cosiddetto Piano di mobilità straordinaria, avviato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in applicazione del comma 108 dell'art. 1 della citata Legge 107, con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8.4.2016.

La ricorrente non solo soggiace al vincolo di permanenza sul sostegno ma alla stessa i posti cui avrebbe potuto ambire sono preclusi per come è congegnata la stessa procedura di mobilità.

Infatti, potrà partecipare solo alla cosiddetta fase "C" della mobilità, cioè in "*ambito*", ovvero su provincia, e non potrà aspirare né ad una cattedra su disciplina e né ad una sede in un comune o ad una scuola specifica.

I posti ancora disponibili saranno coperti dalle fasi precedenti e finanche dal concorso a cattedra appena bandito.

In altre parole, la ricorrente non solo ha ingiustamente perduto la possibilità di avere i posti della fase "C" assunzionale, ma vede sfumare tutte le speranze di ritornare sulla disciplina e nelle scuole dove magari

aveva già insegnato, in provincia di Potenza, cosa che le sarebbe stato consentito se non fosse stato messo in atto il su indicato assurdo meccanismo.

Il pregiudizio è peraltro grave ed irreparabile, come è facilmente intuibile, se si considera che la ricorrente deve allontanarsi dal suo nucleo familiare, lasciare a Potenza i propri figli in tenerissima età o portarli con sé allontanandoli dal marito.

In altre parole non vi è solo un pregiudizio economico ma anche affettivo, con sofferenze che difficilmente potranno essere ristorate. Il danno che deriva da tutto quanto esposto è dunque grave ed irreparabile.

DIRITTO

La ricorrente, in virtù di quanto esposto nella premessa, chiede che sia posto rimedio alla situazione pregiudizievole sopra descritta in quanto la stessa è illegittima ed ingiusta per

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 1, COMMA 98, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107.

Al riguardo occorre sottolineare che la procedura di assunzione è senz'altro viziata per violazione dei principi fondamentali riguardanti il procedimento amministrativo per mancato rispetto dei canoni di giusto procedimento, di imparzialità e trasparenza e per una non corretta e leale valutazione della posizione dell'interessata.

Infatti, questa non è stata messa nelle condizioni di far valere la sua professionalità, che si evidenzia peraltro nella sua elevata posizione nella graduatoria ad esaurimento.

La procedura amministrativa relativa all'assunzione è risultata viziata per violazione dei su indicati principi, come richiamati dall'art. 1, comma 1, della Legge 241/90, in particolare è stato violato il principio di imparzialità, consacrato quale canone guida dell'organizzazione dei pubblici uffici dalla Costituzione all'art. 97.

Tale principio implica la necessità di ponderare tutti gli interessi legislativamente tutelati che possono essere direttamente toccati dall'agire amministrativo e di operare le conseguenti scelte in base a criteri previsti dalla legge o da indirizzi generali. Alla stregua di detto principio può dirsi imparziale e, dunque, ragionevole un provvedimento in quanto sia stata operata un'adeguata e ragionevole valutazione e considerazione comparativa di tutti gli interessi rispetto alle risultanze in gioco e sia stata congrua la scelta provvedimentoale rispetto alle risultanze di tale operazione.

Tutto questo non è avvenuto nel caso che ci occupa.

Risulta violato anche il principio di ragionevolezza, peraltro non espressamente contemplato dalla legge sul procedimento amministrativo, sebbene noto alla giurisprudenza costituzionale. Si tratta di una vera e propria clausola generale dell'azione amministrativa che impone, con riferimento al procedimento, di verificare la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza tra la stessa e la decisione finale, la coerenza interna e la non arbitrarietà della selezione degli interessi. In altre parole, la coerenza e la logicità del processo decisionale.

Altro principio violato è quello del giusto procedimento, in cui si sostanziano le garanzie partecipative, per il fatto di non aver consentito la rinuncia alla abilitazione al sostegno, cioè di non aver consentito la non indicazione della stessa, violando la partecipazione integrale al procedimento, al fine di evitare un pregiudizio.

Anche se si volesse ritenere che la procedura è stata conforme alle disposizioni di legge, in particolare il comma 98 dell'art. 1 della Legge 107/2015, si deve concludere, per effetto della violazione di tali principi che sono direttamente afferenti a norme di rango costituzionale, che il comma 98 è in violazione delle disposizioni della Costituzione.

Infatti, se il comma 98 nella sua applicazione porta a tali aberranti conclusioni, viola innanzitutto il **principio di uguaglianza formale e sostanziale** di cui all'art. 3 della Costituzione, essendo evidente che in questo modo si pongono le basi per una disparità di trattamento a tutto vantaggio dei meno meritevoli perché collocati in posizione più in basso in graduatoria.

Sono violati anche gli articoli 2 e 4 della Costituzione, laddove non è consentito alla ricorrente di esprimere la propria personalità nell'ambito lavorativo e di ottenere un lavoro secondo le proprie capacità e propensioni.

E' parimenti violato l'art. 51 della Costituzione giacché l'accesso ai pubblici uffici non è consentito in condizioni di uguaglianza attraverso una procedura che privilegia taluni a danno di altri.

Infine e soprattutto risulta violato l'art. 97 della Costituzione, il quale sancisce i principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, più volte violati, come si è detto, anche nell'applicazione pratica dei principi fondamentali del procedimento amministrativo che ne scaturiscono.

Per tali motivi il citato comma 98 è da ritenersi illegittimo costituzionalmente e, per gli effetti negativi che lo stesso esplica nella procedura de qua e per il pregiudizio che ne deriva alla ricorrente, se ne solleva la questione ad ogni effetto e conseguenza di legge.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Le argomentazioni fino ad ora svolte giustificano la domanda cautelare sotto il profilo del *fumus boni iuris*.

Il pregiudizio grave ed irreparabile sta nel fatto che la ricorrente sarà costretta, una volta esaurita l'assegnazione provvisoria, cioè il contratto a tempo determinato con scadenza il 30.6.2016, a prestare la propria opera lavorativa lontana dai suoi affetti, specie i due bambini in tenerissima età vedendosi nella necessità di viaggiare, reperire altro alloggio e di sobbarcarsi spese notevoli che avrebbe evitato con la sede nella provincia di residenza.

E' appena il caso di sottolineare che la stessa ha figli in tenera età.

La procedura di mobilità ed il concorso a cattedre ora avviato, inoltre, copriranno i pochi posti rimasti a disposizione vanificando le sue legittime speranze di ritorno a casa e soprattutto sulla disciplina.

Tutto questo rende necessaria l'emanazione di un provvedimento cautelare d'urgenza che da un lato ripristini, nelle more della definizione del giudizio, la legalità violata, dall'altro preservi, attraverso il congelamento della procedura straordinaria di mobilità, i posti ancora vuoti perché non siano coperti da chi ha meno diritto della ricorrente.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice adito affinché voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c. nonché previa emanazione dei provvedimenti cautelari ritenuti più idonei a tutelare la posizione giuridica della ricorrente, anche mediante la

disapplicazione di ogni ostativo atto amministrativo illegittimo, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI E RICHIESTE

- a) **Accertare e dichiarare** che la procedura straordinaria di assunzione cui ha partecipato la ricorrente è illegittima e come tale deve esser rivista; con revisione delle procedure assunzionali tenendo conto della posizione della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento in modo che la stessa ricorrente non risulti scavalcata dai colleghi che la seguono nella medesima graduatoria;
- b) **Accertare e dichiarare, per effetto di quanto sopra**, che la ricorrente ha diritto a partecipare alla procedura straordinaria di mobilità non solo per ambito ma a pieno titolo e quindi per tutte le fasi previste nella procedura medesima.
- c) **Condannare** l'amministrazione resistente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla tutela della posizione giuridica della ricorrente.
- d) **Rimettere**, ove lo si ritenga necessario, in quanto rilevante, pertinente, decisiva e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata, gli atti alla Corte Costituzionale perché decida sulla conformità alla Costituzione del citato art. 1, comma 98, della L. 107/2015, sospendendo il presente giudizio. All'esito del giudizio costituzionale procedere all'accoglimento delle richieste di cui ai punti a), b) e c).

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione *ex lege*.

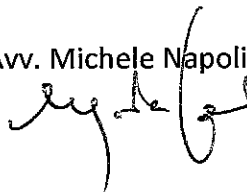
Si depositano, in copia:

- 1) Domanda assunzione;
- 2) Graduatorie ad esaurimento;
- 3) Proposta di assunzione;
- 4) Accettazione proposta di assunzione;
- 5) Contratto di assunzione con accettazione dello stesso;
- 6) Contratto a tempo determinato;
- 7) O.M. 241 dell'8.4.2016;
- 8) Dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione di famiglia.

Ai fini della determinazione del valore della causa, il sottoscritto dichiara che il valore della stessa è indeterminabile, ridotto della metà trattandosi di materia lavoro.

Potenza, 30 maggio 2016

Avv. Michele Napoli



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto avvocato Michele Napoli, che assiste rappresenta e difende la ricorrente in virtù di mandato a margine del ricorso che precede,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'illegittimità della procedura di assunzione e la richiesta di revisione della stessa con riferimento ad altro personale inserito nelle Graduatorie ad esaurimento che seguiva la ricorrente nelle

graduatorie stesse nonché i risvolti di tale illegittimità nella procedura straordinaria di mobilità;

il ricorso, ai fini della instaurazione del contraddittorio, deve esser notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in caso di revisione delle procedure potrebbero vedere mutare la loro posizione lavorativa e vedersi scavalcata dalla ricorrente con l'attribuzione di una diversa assegnazione lavorativa con conseguenze anche sul piano della mobilità;

la notificazione a tutti i controinteressati sarebbe impossibile per l'elevato numero e la difficile identificazione degli stessi;

CONSIDERATO CHE

la notificazione per pubblici proclami prevede che venga pubblicato un semplice sunto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale;

tale tipo di notificazione è stato più volte messo in dubbio dalla Giurisprudenza, in particolar modo amministrativa (cfr. Consiglio di Stato – Sez. Quarta, n. 106 del 19 febbraio 1990 il quale ha affermato “...*non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio - di prendere costante visione del Foglio annunci legali o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*”);

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;

il Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha più volte già disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. la notificazione del ricorso integrale sul sito internet del

ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio, Sez. III Bis, Ord. N. 9458/2014);

RILEVATO CHE

tale forma di notificazione continua ad essere sistematicamente disposta dal Giudice Amministrativo e dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze che hanno risvolti collettivi. Si veda il sito MIUR www.istruzione.it/web/ministero/proclami;

tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato,

CHIEDE

che l'On.le Giudice adito voglia, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione del ricorso ex art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,

AUTORIZZARE E DISPORRE

la notificazione del ricorso

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale dello stesso sul sito internet del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;
- quanto alle amministrazioni resistenti, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Potenza, 30 maggio 2016

Avv. Michele Napoli

